

Ai sensi dell'art. 33 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) („Gazzetta ufficiale", n. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 e 36/09, 150/11 e 144/12), l'Assemblea regionale della Regione Istriana, alla seduta tenutasi il giorno 25 marzo 2013 emana la

DELIBERA REGOLAMENTARE
sulle modifiche e integrazioni del Regolamento dell'Assemblea regionale della Regione Istriana

Articolo 1

Viene modificato l'art. 2 comma 1 come segue:

" Il capo dell'organo centrale dell'amministrazione statale competente per le mansioni di autogoverno locale e territoriale (regionale) o una persona da lui autorizzata, convoca la seduta costitutiva dell'Assemblea.

Viene modificato il comma 2 come segue:

La prima seduta costitutiva dell'Assemblea sarà convocata entro 30 giorni dal giorno di pubblicazione dei risultati definitivi delle elezioni.

Dopo il comma 2 si aggiungono i commi 3, 4 e 5 che recitano:

"Qualora l'organo rappresentativo non si convocasse alla seduta di cui al comma 3 del presente articolo, il convocatore autorizzato convocherà una nuova seduta costitutiva entro un termine di 30 giorni dal giorno in cui la seduta precedente doveva essere tenuta. Se l'organo rappresentativo non si costituisce neanche a questa seduta, il convocatore autorizzato convocherà una nuova seduta costitutiva entro un termine di 30 giorni.

Fino all'elezione del presidente, la seduta costitutiva è presieduta dal primo membro eletto dalla lista dei candidati che ha ricevuto il maggior numero di voti. Qualora più liste abbiano ricevuto il massimo numero di voti, la seduta sarà presieduta dal primo candidato scelto dalla lista che aveva il numero ordinale minore sulla scheda elettorale.

L'Assemblea si ritiene costituita con l'elezione del Presidente."

I commi 3 e 4 diventano commi 6 e 7.

Articolo 2

All'art. 6 comma 2 le parole " Legge sull'elezione dei membri degli organi rappresentativi delle unità dell'autogoverno locale e territoriale (regionale)" vengono modificate come segue: "Legge sulle elezioni locali."

Articolo 3

All'art. 11 comma 1 punto 6" dietro alla parola „compenso" si cancella la parola „delle spese“.

Si aggiunge il punto 8 che recita:

"- prendere visione dell'elenco degli elettori dell'unità."

Articolo 4

All'art. 14 viene modificato il comma 1 come segue:

" Il consigliere non può essere richiamato alla responsabilità penale in alcun altro modo, per la votazione, per le parole pronunciate o i pareri e le prese di posizione, espressi alle sedute dell'organo rappresentativo“.

Articolo 5

All'art. 18 si aggiunge un nuovo comma 2 che recita:

" I Vicepresidenti si eleggono di regola in modo che un vicepresidente si elegge dalle file della maggioranza rappresentativa, l'altro dalle file della minoranza rappresentativa, su proposta delle stesse.", mentre i commi 2, 3 e 4 diventano commi 3, 4 e 5.

Articolo 6

All'art. 20 si modifica il comma 1 che recita:

"Il Presidente dell'Assemblea convoca se necessario il Collegio interpartitico, costituito dai presidenti dei Club dei consiglieri, un rappresentante di ciascun partito rappresentato nell'Assemblea e dai capilista delle liste degli elettori o del rappresentante designato dal capolista della lista degli elettori rappresentata nell'Assemblea.

Articolo 7

All'art. 37 comma 2 dopo la parola „compenso" si cancella la parola „delle spese“.

Articolo 8

Viene modificato l'art. 40 come segue:

Il Presidente della Regione è l'organo esecutivo della Regione Istriana.

La Regione ha tre vicepresidenti, due dei quali si eleggono assieme al Presidente della regione e uno dalle file degli appartenenti alla comunità nazionale italiana quale rappresentante della comunità nazionale italiana nell'organo esecutivo, eletto dalle file e soltanto dagli appartenenti alla comunità nazionale italiana, conformemente all'art. 41a commi 2 e 4 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale).

In via eccezionale rispetto al comma 1 del presente articolo, l'organo esecutivo è anche il Vicepresidente della Regione eletto assieme al Presidente della Regione che svolge l'incarico di Presidente della Regione, nel caso previsto dalla legge. Il Vicepresidente che alle elezioni dirette è stato eletto sulla lista subito dopo il Presidente della Regione, svolge l'incarico di Presidente della Regione se il mandato del Presidente è cessato dopo lo scadere di due anni di mandato in Regione.

Nello svolgere l'incarico di Presidente della Regione, il Vicepresidente della Regione di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, ha i diritti e i doveri dello stesso.

Articolo 9

Viene modificato l'art. 42 comma 2 come segue:

„Nell'espletamento delle sue funzioni nell'ambito dell'autogoverno regionale, il Presidente della Regione, può sospendere l'esecuzione di un atto generale dell'organo rappresentativo.“

Dopo il comma 2 si aggiungono i commi 3, 4 e 5 che recitano:

„Qualora valuti che con tale atto viene violata la legge o altra norma, il Presidente della Regione emanerà la delibera di sospensione dell'atto generale entro 8 giorni dall'emanazione dello stesso.

Il Presidente della Regione ha il diritto di richiedere all'Assemblea di rimediare alle carenze riscontrate nell'atto generale entro 8 giorni dall'emanazione della delibera di sospensione.

Qualora l'Assemblea non rimediasse alle carenze riscontrate di cui al comma 4 del presente articolo, il Presidente della Regione dovrà informare immediatamente il Prefetto dell'Ufficio all'amministrazione statale nella Regione e recapitargli la delibera di sospensione dell'atto generale.“

Articolo 10

Si cancella l'art. 43.

Articolo 11

All'art. 64 comma 1 le parole „il conto finale del preventivo“ vengono sostituite con „Resoconto annuale“.

Al comma 2 si cancellano le parole „esprimono il parere“.

Articolo 12

All'art. 73 si aggiunge il comma 3 che recita:

"In via eccezionale rispetto alla disposizione di cui al comma 1, solo il Presidente della Regione può essere il proponente del bilancio della Regione Istriana."

Articolo 13

All'art. 78 comma 1 alla fine del testo si aggiunge la virgola e il testo che recita "a eccezione dei casi in cui l'atto è stato trasmesso in procedura urgente."

Articolo 14

All'art. 94 si cancellano le parole „all'organo di lavoro competente“.

Articolo 15

Si cancellano gli articoli 97 e 98, come pure il titolo „4. Interpretazione autentica dell'atto
".

Articolo 16

L'articolo 100 viene modificato e recita:

"Le domande dei consiglieri si formulano oralmente o per iscritto.

Alle domande dei consiglieri di regola si risponde alla stessa seduta, altrimenti il Presidente della Regione o il Presidente dell'Assemblea sono tenuti a indicare i motivi per i quali non possono rispondere.

La risposta del Presidente della Regione o della persona che egli autorizza a rispondere può durare fino a cinque (5) minuti.

Se la risposta alla domanda formulata non viene data alla seduta dell'Assemblea, la stessa viene trasmessa al consigliere quanto prima, ovvero di regola alla seduta successiva dell'Assemblea.

La risposta alla domanda del consigliere va data al massimo entro 30 giorni. In via eccezionale, su richiesta del Presidente della Regione o da una persona da lui autorizzata, l'Assemblea può prolungare il termine per rispondere alla domanda del consigliere."

Articolo 17

All'art. 101 dopo la parola Presidente della Regione, viene messa una virgola e al posto del testo "o l'assessore al quale è stata trasmessa la domanda, possono proporre di rispondere direttamente al consigliere " viene messo il testo seguente: "al quale è stata trasmessa la domanda, può proporre di rispondere direttamente al consigliere," mentre il resto del testo rimane invariato.

Articolo 18

All'art. 102 si cancellano le parole „o l'assessore“.

Articolo 19

All'art. 103 le parole „Se il Presidente della Regione o l'assessore" cambiano come segue: "Se il Presidente della Regione non risponde", mentre la parte rimanente della disposizione rimane invariata.

Articolo 20

Si modifica l'art. 109 come segue:

"Il Presidente convoca la seduta dell'organo rappresentativo.

Il Presidente è tenuto a convocare la seduta dell'organo amministrativo su richiesta motivata di almeno un terzo dei consiglieri, entro un termine di 15 giorni dal recapito della richiesta.

Qualora il presidente dell'organo rappresentativo non convocasse la seduta nel termine di cui al comma 2 del presente articolo, su richiesta motivata di almeno un terzo dei membri dell'organo rappresentativo, la seduta sarà convocata dal Presidente della regione entro un termine di 8 giorni.

Dopo la scadenza dei termini di cui al comma 3 del presente articolo, il capo dell'organo centrale dell'amministrazione competente per l'autogoverno locale e territoriale (regionale) può convocare la seduta, su richiesta motivata di un terzo dei membri dell'organo amministrativo."

La seduta dell'organo rappresentativo, convocata conformemente alle disposizioni dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, si deve tenere entro 15 giorni dal giorno della sua convocazione.

La seduta convocata contrariamente alle disposizioni del presente articolo, è ritenuta illegittima e gli atti emanati nulli".

Articolo 21

All'art. 110 si cancella il comma 1.

Il comma 2 diventa comma 1.

Il comma 3 diventa comma 1 e le parole „comma 2“ vengono modificate in „comma 1“.

Il comma 4 diventa comma 3 e la parola "Eccezionalmente" viene modificata e recita "In via eccezionale,".

Articolo 22

All'art. 117 dopo il comma 1 si aggiunge il comma 2 che recita:

„Fino all'elezione del presidente, la seduta costitutiva è presieduta dal primo membro eletto dalla lista dei candidati che ha ricevuto il maggior numero di voti. Qualora più liste abbiano ricevuto il massimo numero di voti, la seduta costitutiva sarà presieduta dal primo candidato scelto dalla lista che aveva il numero ordinale minore sulla scheda elettorale.“

Il comma 2 diventa comma 3 e dopo la parola „consigliere“ si aggiungono le parole „il Presidente della Regione“.

Articolo 23

All'art. 132 viene aggiunto il comma 3 che recita:

„I consiglieri presenti possono essere informati oralmente sull'interruzione e la continuazione della seduta, mentre gli assenti saranno informati secondo le modalità prescritte per la convocazione delle sedute dell'Assemblea."

Articolo 24

All'art. 133 comma 1 dopo il punto 4 si aggiunge il punto 5 che recita "- la delibera sull'indizione del referendum, qualora la proposta per l'indizione del referendum sia stata trasmessa da un terzo dei membri dell'organo rappresentativo o dal Presidente della Regione."

Il comma 5 diventa comma 6.

Articolo 25

All'art. 147 comma 2 punto 1) le parole " indicazione se la seduta è regolare, straordinaria o tematica" si cancellano.

Al punto 5) e nell'intero Regolamento le parole "verbale ridotto " vengono sostituite con „verbale“.

Al punto 8) le parole "con indicazione sul contenuto del discorso" cambiano e recitano „in sintesi il contenuto del dibattito".

Articolo 26

All'art. 148 comma 1 si cancella la parola „ridotto“.

Viene modificato il comma 2 come segue:

"Le sedute dell'Assemblea vengono registrate. Le registrazioni delle sedute si custodiscono presso la Segreteria dell'Assemblea.

Dopo il comma 2 si aggiunge il nuovo comma 3 che recita:

"I consiglieri hanno il diritto di ascoltare la registrazione della seduta."

Il comma 3 diventa comma 4 e viene cancellata la parola „ridotto“, come pure le parole „Le osservazioni sul verbale ridotto sono al contempo anche osservazioni sul verbale."

Il comma 4 diventa comma 5.

Articolo 27

All'art. 150 comma 3 le parole "verbale ridotto" vengono modificate in "verbale".

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 28

Si autorizza il Comitato per lo Statuto, il regolamento e l'autogoverno locale e territoriale (regionale) dell'Assemblea della Regione Istriana a redigere il testo emendato del Regolamento dell'Assemblea regionale della Regione Istriana.

Articolo 29

La presente Delibera regolamentare sulle modifiche e integrazioni del Regolamento dell'Assemblea regionale della Regione Istriana entra in vigore l'ottavo giorno della pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione Istriana“, a eccezione degli articoli 6,7,18,20,23,24 e 25 che entrano in vigore il giorno d'entrata in vigore della delibera sull'indizione delle prime seguenti elezioni generali e ordinarie dei membri degli organi rappresentativi delle unità d'autogoverno locale e territoriale (regionale) e dei sindaci comunali, cittadini e dei Presidenti delle Regioni.

Classe: 023-01/13-01/10

N. prot.: 2163/1-01/4-13-4

Pisino, 25 marzo 2013

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE ISTRIANA

Il Presidente

f-to Dino Kozlevac